

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212-A (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)</i>	83
ALLEGATO (Relazione tecnica)	94
AVVERTENZA	92
ERRATA CORRIGE	93

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.55.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2016.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda come sul provvedimento in titolo la Commissione bilancio sia ancora in attesa della trasmissione, da parte del Governo, della relazione tecnica, secondo quanto deliberato nella seduta dello scorso 30 marzo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), segnala che la delega legislativa di natura ordinamentale di cui all'articolo 3, comma 4, relativa alla definizione di una disciplina per il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Assicura inoltre che la realizzazione, da parte delle autorità di distretto idrico, di sistemi di basi dati con cui censire ed aggiornare le informazioni inerenti ai punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione, di cui all'articolo 3, comma 5, avverrà – come del resto esplicitato dalla medesima disposi-

zione – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché tale attività sarà ricompresa all'interno della valutazione complessiva dell'impiego delle risorse a disposizione in sede di definizione del sistema di *governance* e della dotazione delle disponibilità finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'autorità stessa.

Osserva quindi che l'affidamento diretto « in via prioritaria » a società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, della gestione del servizio idrico, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), potrebbe comportare il rischio di riclassificazione delle medesime società nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione e pertanto appare necessario riformulare la predetta disposizione, prevedendo che il citato affidamento possa avvenire anche in via diretta a favore di società interamente pubbliche.

Evidenzia che la verifica delle attività del gestore del servizio idrico, da parte dell'ente di governo d'ambito (EGATO), mediante lo svolgimento sul proprio sito *web* istituzionale di una apposita consultazione pubblica, prima della scadenza della gestione, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), potrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che la costituzione, presso l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di una banca dati pubblica sul servizio idrico integrato, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, sarà realizzata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la citata Autorità, per la quale vige un sistema di completo autofinanziamento mediante il contributo versato dagli operatori economici dei settori regolati.

Fa quindi presente che l'articolo 6, comma 1, precisando le fonti di finanziamento del servizio idrico integrato, non determina effetti per la finanza pubblica e che il comma 2 dello stesso articolo 6, che

destina prioritariamente le risorse nazionali e comunitarie di cui al comma 1 del medesimo articolo al finanziamento di nuove opere per la rete idrica oggetto di procedura di infrazione europea, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una mera finalizzazione delle risorse rese disponibili.

Segnala poi la necessità di sopprimere, all'articolo 6, il primo periodo del comma 3, che prevede che il Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche concorre al finanziamento delle infrastrutture idriche unitamente al Fondo di garanzia delle opere pubbliche, giacché tale Fondo di garanzia non è volto ad erogare, per sua natura, finanziamenti in via diretta bensì a concedere garanzie, secondo criteri e modalità da definirsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015.

Sempre all'articolo 6, ritiene altresì necessario sopprimere il secondo ed ultimo periodo del comma 3, che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, al quale è demandata a normativa vigente la definizione degli interventi prioritari da effettuare a valere sulle risorse del predetto Fondo di garanzia, debba, altresì, stabilire l'importo dello stesso e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015. Al riguardo ricorda che la concessione di una garanzia di ultima istanza dello Stato, non prevista a legislazione vigente, contrasterebbe con la disposizione istitutiva del predetto Fondo di garanzia, che ha stabilito che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva quindi che l'articolo 6, comma 4, il quale prevede che i finanziamenti erogabili da Cassa depositi e prestiti finalizzati ad investimenti in materia ambien-

tale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato, potrebbe incidere sull'autonomia di Cassa depositi e prestiti quale *market unit* con conseguente rischio di riclassificazione nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione. Sottolinea pertanto la necessità di riformulare la predetta disposizione prevedendo che i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti, già destinati alla copertura degli investimenti in materia ambientale, siano finalizzati prioritariamente a interventi sulla rete del servizio idrico integrato, limitando in tal modo la portata della disposizione alla sola definizione di interventi prioritari nell'ambito di quelli già previsti a legislazione vigente.

Evidenzia che l'articolo 6, comma 5, che destina al bilancio dello Stato i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che a legislazione vigente sono attribuiti alle regioni, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento delle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviene attualmente nei limiti delle risorse provenienti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui trattasi, per cui tali spese sono condizionate alla sussistenza delle relative disponibilità in bilancio.

Fa inoltre presente che l'articolo 7, che prevede che venga assicurata, anche in caso di morosità, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fino ad un massimo di 50 litri giornalieri per persona, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché i mancati introiti derivanti dall'esenzione dalla tariffa verranno recuperati sugli altri scaglioni, garantendo così, mediante l'applicazione del criterio di progressività per il consumo eccedente il quantitativo minimo vitale

giornaliero, l'assenza di effetti di tale norma sulla copertura dei costi del servizio e conseguentemente l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Ricorda difatti che, ai sensi della normativa vigente, spetta all'AEEGSI la definizione del metodo tariffario idrico e la conseguente articolazione in modo tale che sia garantito il principio della copertura dei costi e l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Segnala che l'articolo 11, comma 2, che prevede forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, sarà attuato dagli enti territoriali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che gli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 11, comma 3, in capo agli EGATO (pubblicazione nei siti istituzionali dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte) e ai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato (pubblicazione anche con strumenti informatici di atti e provvedimenti che prevedono impegni di spesa), potranno essere assolti dai medesimi soggetti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva poi che l'articolo 12, comma 1, lettera *a*), che prevede l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo di solidarietà internazionale destinato a finanziare progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, la cui consistenza dipende dai finanziamenti previsti alle lettere *b*) e *c*), non comporterà ripercussioni sugli equilibri di finanza pubblica, ricordando infatti che, il rinvio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), alle disposizioni vigenti in materia di cooperazione comporta che le risorse del predetto Fondo di solidarietà internazionale saranno gestite secondo l'articolato ciclo di gestione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo che, conformemente alle migliori pratiche internazionali, prevede la

programmazione triennale e annuale degli interventi, nonché procedure di approvazione, controllo e valutazione delle iniziative.

Conferma che l'articolo 12, comma 1, lettera *b*), che prevede un incremento da 0,5 centesimi a 1 centesimo del contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione volta ad incrementare le disponibilità di determinati fondi, tra cui il citato Fondo di solidarietà internazionale, sulla base delle quali verranno assunte le conseguenti decisioni di spesa secondo le finalità dei fondi medesimi.

Assicura inoltre che l'istituzione da parte della predetta lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 12 di un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEEGSI, i cui proventi sono versati al summenzionato Fondo di solidarietà internazionale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione delle risorse che saranno rese disponibili con il medesimo prelievo.

Sottolinea infine la necessità di aggiungere un'apposita clausola di invarianza finanziaria relativa all'intero provvedimento.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2212-A, recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento;

preso atto degli elementi risultanti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 3, comma 4, prevede una delega legislativa di natura ordinamentale,

relativa alla definizione di una disciplina per il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la realizzazione, da parte delle autorità di distretto idrico, di sistemi di basi dati con cui censire ed aggiornare le informazioni inerenti ai punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione, di cui all'articolo 3, comma 5, avverrà – come del resto esplicitato dalla medesima disposizione – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché tale attività sarà ricompresa all'interno della valutazione complessiva dell'impiego delle risorse a disposizione in sede di definizione del sistema di *governance* e della dotazione delle disponibilità finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'autorità stessa;

l'affidamento diretto « in via prioritaria » a società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, della gestione del servizio idrico, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), potrebbe comportare il rischio di riclassificazione delle medesime società nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione;

appare pertanto necessario riformulare la predetta disposizione, prevenendo che il citato affidamento possa avvenire anche in via diretta a favore di società interamente pubbliche;

la verifica delle attività del gestore del servizio idrico, da parte dell'ente di governo d'ambito (EGATO), mediante lo svolgimento sul proprio sito *web* istituzionale di una apposita consultazione pubblica, prima della scadenza della gestione, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), potrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la costituzione presso l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

(AEEGSI) di una banca dati pubblica sul servizio idrico integrato, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, sarà realizzata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la citata Autorità, per la quale vige un sistema di completo autofinanziamento mediante il contributo versato dagli operatori economici dei settori regolati;

l'articolo 6, comma 1, precisando le fonti di finanziamento del servizio idrico integrato, non determina effetti per la finanza pubblica;

l'articolo 6, comma 2, che destina prioritariamente le risorse nazionali e comunitarie di cui al comma 1 del medesimo articolo al finanziamento di nuove opere per la rete idrica oggetto di procedura di infrazione europea, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una mera finalizzazione delle risorse rese disponibili;

all'articolo 6 appare necessario sopprimere il primo periodo del comma 3, che prevede che il Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche concorre al finanziamento delle infrastrutture idriche unitamente al Fondo di garanzia delle opere pubbliche, giacché tale Fondo di garanzia non è volto ad erogare, per sua natura, finanziamenti in via diretta bensì a concedere garanzie, secondo criteri e modalità da definirsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015;

all'articolo 6 appare altresì necessario sopprimere il secondo ed ultimo periodo del comma 3, che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, al quale è demandata a normativa vigente la definizione degli interventi prioritari da effettuare a valere sulle risorse del predetto Fondo di garanzia, debba, altresì, stabilire l'importo dello stesso e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso

delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015;

difatti la concessione di una garanzia di ultima istanza dello Stato, non prevista a legislazione vigente, contrasterebbe con la disposizione istitutiva del predetto Fondo di garanzia, che ha stabilito che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 6, comma 4, il quale prevede che i finanziamenti erogabili da Cassa depositi e prestiti finalizzati ad investimenti in materia ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato, potrebbe incidere sull'autonomia di Cassa depositi e prestiti quale *market unit* con conseguente rischio di riclassificazione nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione;

appare pertanto necessario riformulare la predetta disposizione prevedendo che i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti, già destinati alla copertura degli investimenti in materia ambientale, siano finalizzati prioritariamente a interventi sulla rete del servizio idrico integrato, limitando in tal modo la portata della disposizione alla sola definizione di interventi prioritari nell'ambito di quelli già previsti a legislazione vigente;

l'articolo 6, comma 5, che destina al bilancio dello Stato i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che a legislazione vigente sono attribuiti alle regioni, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento delle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviene attualmente nei limiti delle risorse provenienti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui trattasi, per

cui tali spese sono condizionate alla sussistenza delle relative disponibilità in bilancio;

L'articolo 7, che prevede che venga assicurata, anche in caso di morosità, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fino ad un massimo di 50 litri giornalieri per persona, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché i mancati introiti derivanti dall'esenzione dalla tariffa verranno recuperati sugli altri scaglioni, garantendo così, mediante l'applicazione del criterio di progressività per il consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, l'assenza di effetti di tale norma sulla copertura dei costi del servizio e conseguentemente l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

difatti, ai sensi della normativa vigente, spetta all'AEEGSI la definizione del metodo tariffario idrico e la conseguente articolazione in modo tale che sia garantito il principio della copertura dei costi e l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

L'articolo 11, comma 2, che prevede forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, sarà attuato dagli enti territoriali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

gli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 11, comma 3, in capo agli EGATO (pubblicazione nei siti istituzionali dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte) e ai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato (pubblicazione anche con strumenti informatici di atti e provvedimenti che prevedono impegni di spesa), potranno essere assolti dai medesimi soggetti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

L'articolo 12, comma 1, lettera a), che prevede l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo di solidarietà internazionale destinato a finanziare progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, la cui consistenza dipende dai finanziamenti previsti alle lettere b) e c), non comporterà ripercussioni sugli equilibri di finanza pubblica;

infatti, il rinvio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), alle disposizioni vigenti in materia di cooperazione comporta che le risorse del predetto Fondo di solidarietà internazionale saranno gestite secondo l'articolato ciclo di gestione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo che, conformemente alle migliori pratiche internazionali, prevede la programmazione triennale e annuale degli interventi, nonché procedure di approvazione, controllo e valutazione delle iniziative;

L'articolo 12, comma 1, lettera b), che prevede un incremento da 0,5 centesimi a 1 centesimo del contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione volta ad incrementare le disponibilità di determinati fondi, tra cui il citato Fondo di solidarietà internazionale, sulla base delle quali verranno assunte le conseguenti decisioni di spesa secondo le finalità dei fondi medesimi;

inoltre, l'istituzione da parte della predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 di un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEEGSI, i cui proventi sono versati al summenzionato Fondo di solidarietà internazionale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione delle risorse che saranno rese disponibili con il medesimo prelievo;

appare necessario aggiungere un'apposita clausola di invarianza finanziaria relativa all'intero provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 3, lettera a), sostituire le parole: In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore *con le seguenti:* L'affidamento può avvenire anche in via diretta a favore.

All'articolo 6 sopprimere il comma 3.

All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole da: alle società interamente pubbliche *fino a:* per gli *con la seguente:* agli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo: ART. 13-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Pellegrino 1.50 e 4.52 e Zaratti 6.54, le quali prevedono, tra l'altro, che la gestione del servizio idrico integrato sia realizzata senza finalità lucrative e finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale;

Segoni 6.51, che prevede l'istituzione di un apposito fondo al fine di accelerare gli investimenti, finanziato mediante anticipazione della Cassa depositi e prestiti, senza tuttavia precisare né la dotazione del Fondo, né le modalità di restituzione dell'anticipazione ricevuta;

Daga 6.53 e Pellegrino 6.55, che prevedono, tra l'altro, che nella determinazione della tariffa del servizio idrico integrato un consumo fino a 50 litri giornalieri per persona debba essere considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale;

Segoni 7.54, che prevede la concessione di agevolazioni fiscali, non meglio definite, per i gestori del servizio idrico virtuosi nel consumo e nella depurazione, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Segoni 2.50 e Caparini 2.51, che sono volte a prevedere che è responsabilità dello Stato garantire il diritto all'acqua potabile, quale diritto umano essenziale, anche in caso di delega della fornitura di acqua potabile o di servizi igienico-sanitari a soggetti terzi. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Rondini 2.54, volta a inserire, tra i principi di cui all'articolo 2, la gratuità totale dell'erogazione giornaliera di acqua, eliminando il limite quantitativo minimo. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Rondini 2.55 e 2.58, che sono volte a prevedere che siano garantite agevolazioni tariffarie per le utenze ricadenti nei comuni con abbondante disponibilità della risorsa idrica. Al riguardo, reputa oppor-

tuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Segoni 3.51, la quale è volta a prevedere che, per ogni distretto idrografico, composto da uno o più bacini e sottobacini idrografici, sia istituita un'autorità di distretto, con compiti di coordinamento fra i vari enti territoriali, regioni, province e comuni, che fanno parte del distretto. Contestualmente, è istituito un consiglio di bacino di cui fanno parte tutti gli enti locali, provincia, comuni e comunità montane, che appartengono al bacino di riferimento, che provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o di bacino e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Daga 3.50, che è volta a istituire un consiglio di bacino di cui fanno parte tutti gli enti locali, provincia, comuni e comunità montane, che appartengono al bacino di riferimento, che provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o di bacino e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Caparini 3.80, che è volta, tra l'altro, a prevedere che, nel caso delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, le regioni allo scadere delle concessioni, acquisiscono le opere e gli impianti afferenti l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche e li conferiscono in proprietà a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, cui partecipano senza

oneri gli enti locali o anche loro forme di aggregazione sovracomunale interessati per territorio. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Pellegrino 4.51 e Daga 5.050, le quali, tra l'altro: 1) prevedono che gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche; 2) istituiscono il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annui, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante una riduzione della percentuale di deducibilità ai fini IRAP e IRES degli interessi passivi per le banche ed altri istituti finanziari nonché per le imprese di assicurazione. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al numero 1), nonché in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla disposizione di cui al numero 2);

Zaratti 4.50, che prevede, tra l'altro, che gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Daga 5.50 e Pellegrino 5.53, che sono volte a prevedere, tra l'altro, che l'Ufficio di vigilanza sulle risorse idriche da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga di un Osservatorio con funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di

dati statistici e conoscitivi mediante anche la costituzione di una apposita banca dati. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Zaratti 5.52, la quale prevede che la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia sia affidata all'esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Pellegrino 5.56, che dispone il trasferimento delle funzioni in materia di risorse idriche, attualmente svolte dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, a un Ufficio di vigilanza da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'uopo prevedendo una apposita clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di effettuare tale trasferimento di funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Pellegrino 5.54, che prevede, tra l'altro, la costituzione di un Comitato interministeriale con funzioni di programmazione delle grandi opere infrastrutturali nel settore delle reti idrauliche. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla costituzione del suddetto Comitato interministeriale;

Zaratti 5.55, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e della determinazione del metodo tariffario al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali, di comuni, province e città metropolitane. Al ri-

guardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Segoni 5.51, che prevede l'aggiornamento semestrale della banca dati sul servizio idrico integrato istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Daga 6.50, che prevede, tra l'altro, l'istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato con una dotazione di 1 miliardo di euro annui, provvedendo alla copertura del relativo onere, del quale non è specificata la decorrenza, mediante la soppressione o la riduzione di vigenti misure fiscali aventi carattere agevolativo. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità e idoneità della copertura finanziaria.

Rondini 7.50, che sostituisce il primo periodo dell'articolo 7, comma 1, assicurando a ciascun individuo l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale (non determinato) di acqua, ferme restando le disposizioni del testo attuale del citato articolo, relative al recupero tariffario dei costi del servizio idrico integrato. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte agli eventuali effetti finanziari nell'ambito del gettito tariffario del servizio;

Rondini 7.51 e 7.52, le quali sono volte a incrementare il quantitativo minimo vitale di acqua erogata gratuitamente anche in caso di morosità. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte agli eventuali effetti finanziari nell'ambito del gettito tariffario del servizio;

Zaratti 7.56, che è volta ad estendere a tutte le ipotesi di morosità incolpevole l'obbligo di erogazione dell'acqua da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte agli eventuali effetti finanziari nell'ambito del gettito tariffario del servizio;

Caparini 7.050, che prevede l'introduzione di specifiche agevolazioni per i comuni inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni tariffarie. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Segoni 9.50, volta a introdurre incentivi, non meglio precisati, per l'uso dell'acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti, da parte degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Daga 11.50 e Zaratti 11.55, che sono volte ad estendere le forme di governo partecipativo anche alle attività di gestione del servizio idrico integrato. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Mannino 11.53, che prevede una serie di adempimenti a carico di ciascun comune, volti ad assicurare la pubblicità dei dati relativi ai controlli interni ed esterni sulle acque destinate al consumo umano. Al riguardo, reputa opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di provvedere ai menzionati adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano pre-

sentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente menzionate dalla relatrice. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.50, 2.50, 2.51, 2.54, 2.55, 2.58, 3.50, 3.51, 3.80, 4.50, 4.51, 4.52, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 6.50, 6.51, 6.53, 6.54, 6.55, 7.50, 7.51, 7.52, 7.54, 7.56, 9.50, 11.50, 11.53 e 11.55 e sugli articoli aggiuntivi 5.050 e 7.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone inoltre di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540-A.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 624 del 12 aprile 2016:

a pagina 87, seconda colonna, quarantatreesima riga, le parole da: «appare necessario» fino a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri di formulazione delle previsioni devono intendersi collegati anche ai relativi riferimenti legislativi, ossia al criterio della legislazione vigente»;

a pagina 98, seconda colonna, ventottesima riga, le parole da: «delimitare la possibilità» fino a: «l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «chiarire che, salvo che non sia diversamente previsto – da altra legge o dalla medesima legge sulla base della quale è stato iscritto lo stanziamento di bilancio – gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio, intendendosi comunque escluso il formalizzarsi di un principio di copertura finanziaria non coerente con l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

ALLEGATO

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
C. 2212-A.**

RELAZIONE TECNICA

MINISTERO
P.C. M. - 198

Mes. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
UFFICIO I
Largo Chigi, 19 - 00187 Roma - TEL. 0667792810 - FAX. 066797530
Pec: rapportiparlamento@mailbox.governo.it
e-mail: ufficioprimumdpt@governo.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0004161 P-4.20.12.2
del 18/04/2016



13823203

Al Presidente della V Commissione
bilancio, tesoro e programmazione
Camera dei Deputati

e, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Ufficio legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. 2212 "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento". **Relazione tecnica aggiornata.**

Si trasmette la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, predisposta ai sensi dell'art.17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota che si allega.

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
Cons. Roberto Cerreto





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo Economia

1-2266

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0004079 A-4.20.12.2
del 15/04/2016



Roma, **15 APR. 2016**

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento

e p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del Coordinamento
legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: AC 2212-A - Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 14 aprile 2016, n. 35352, con la quale è stata restituita la relazione tecnica verificata positivamente ad eccezione dell'articolo 6, comma 3, e a condizione dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Si segnalano infine, le osservazioni agli articoli 4, comma 3, lettera a) e all'articolo 6, comma 4, contenute nella citata nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO RELATIVO Atti Parlamentari Economici - Tributo
15 APR. 2016
Prot. n. <u>1-2265</u> Roma

All' Ufficio Legislativo Economia

Al Sottosegretario di Stato
On. Pier Paolo Baretta

Prot.

SEDE

OGGETTO: A.C.2212-A Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo funzionamento. Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnica riferita al provvedimento indicato in oggetto, nella versione da ultimo trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per le vie brevi il 4 aprile 2016.

Al riguardo, si segnala che l'ulteriore corso del provvedimento e della connessa relazione tecnica è subordinato:

- **allo stralcio dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo**, in quanto la disposizione istitutiva del Fondo di garanzia di cui all' articolo 58 della legge n. 221 del 2015 ha stabilito che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, circostanza che contrasta con la concessione di una garanzia di ultima istanza dello Stato, non prevista a legislazione vigente.

Si segnala in ogni caso che il predetto fondo di garanzia non è volto ad erogare, per sua natura, finanziamenti in via diretta ma, appunto, a concedere garanzie, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

- **all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria**, nella quale si affermi che, ad eccezione di quanto previsto per l'articolo 12, dal provvedimento non devono derivare


nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto si procede alla verifica positiva della relazione tecnica, ad eccezione dell'articolo 6, comma 3 per le ragioni sopra esposte e a condizione dell'inserimento della richiesta clausola di invarianza finanziaria.

Infine, con riferimento all'articolo 6, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, lettera a) che prevedono rispettivamente:

- **6, comma 4**, un impiego, in via prioritaria, delle risorse della gestione ordinaria di Cassa depositi e prestiti a favore delle società pubbliche che gestiscono il servizio idrico integrato; si condivide il parere del Dipartimento del Tesoro pervenuto per le vie brevi, in quanto la disposizione inciderebbe sull'autonomia di Cassa depositi e prestiti quale *market unit* con conseguente rischio di riclassificazione nell'ambito della PA e conseguente impatto in PA.
- **4, comma 3, lettera a)**, l'affidamento diretto "*in via prioritaria*" a società *in house* della gestione del servizio idrico; si segnala il rischio di riclassificazione di dette società con impatto in PA.

Il Ragioniere Generale dello Stato



AC 2212

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

La norma indica le finalità del disegno di legge, pertanto non determina riflessi finanziari.

Articolo 2

La disposizione, enunciando i principi generali del disegno di legge, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

I commi 1 e 2 rimandano, rispettivamente, all'articolo 63 e all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006 per la governance dei distretti idrografici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 modifica la disposizione sulla delimitazione dell'ambito territoriale ottimale qualora lo stesso coincida con l'intero territorio regionale; si tratta di una disposizione ordinamentale che non comporta nuove o maggiori spese.

Il comma 4 prevede una norma di delega di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 contiene apposita clausola in forza della quale la realizzazione e l'aggiornamento di un database geografico vengono realizzati dall'autorità di distretto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel concreto, tale attività verrà ricompresa all'interno della valutazione complessiva dell'impiego delle risorse a disposizione in sede di definizione del sistema di governance e della dotazione delle disponibilità finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'Autorità stessa.

Articolo 4

Il comma 1 definisce il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività; si tratta di una norma che non determina nuove o maggiori spese.

Il comma 2 non presenta effetti finanziari, trattandosi di una disposizione meramente ricognitiva della normativa vigente in materia di affidamento del servizio idrico integrato.

Con riferimento al comma 3, si precisa alla lettera a) che in via prioritaria è disposto l'affidamento diretto alle società in house per la fornitura del servizio idrico, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto comunque i costi del servizio saranno coperti dalla tariffa ai sensi

dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; pertanto, in base all'entità dei costi, la tariffa sarà opportunamente modulata dal gestore del servizio.

Alla lettera b) del medesimo comma 3, si prevede a cura dell'ente di governo d'ambito lo svolgimento sul sito web istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni; si tratta di un'attività che potrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

I commi 1 e 2 rappresentano il riparto delle funzioni tra Mattm e AEEGSI in materia di tutela delle risorse idriche, pertanto non emergono profili finanziari.

Con riferimento al comma 3, la costituzione presso l'AEEGSI di una banca dati pubblica sul servizio idrico integrato sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la citata Autorità.

Attualmente, ai sensi del comma 68 bis dell'art. 1 della legge n. 266/05, nonché dell'art. 24 bis del decreto legge 1/2012 coordinato con la legge di conversione 27/2012, i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato (SII) sono tenuti al versamento di un contributo a favore dell'AEEGSI a copertura dei costi di funzionamento della stessa nell'ambito dell'attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza.

Con deliberazione n. 143/07 "*Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*", come modificata dalla deliberazione 200/2013/A, l'AEEGSI ha provveduto a definire le modalità di determinazione dell'ammontare dei versamenti e annualmente stabilisce, con propria deliberazione e previo parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed entro il limite massimo di cui al comma 68 bis, dell'art. 1, della legge n. 266/05 e di cui all'articolo 24 bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, la misura del contributo necessaria alla copertura dei propri costi.

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico non percepisce alcun contributo né grava in alcun modo sul bilancio dello Stato, in quanto la sua legge istitutiva (all'articolo 2, comma 38 e segg.) prevede un sistema di completo autofinanziamento tramite il contributo, "di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio", fornito dagli operatori economici dei settori regolati.

Inoltre, l'Autorità è dotata, fin dalla sua istituzione, di una particolare autonomia organizzativa contabile e amministrativa, autonomia confermata dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dai regolamenti 713/2009 (CE), 714/2009 (CE) e 715/2009 (CE), recepiti nel decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che impongono agli Stati membri di garantire che le Autorità nazionali di regolamentazione dispongano, a tutela della loro indipendenza, "di dotazioni di bilancio annuali separate e di autonomia di esecuzione del bilancio assegnato".

Tale sistema di contribuzione all'Autorità è stato negli anni ulteriormente affinato in un'ottica di sempre maggiore autogoverno e responsabilizzazione dell'Autorità stessa. Al riguardo si segnala la modifica legislativa al comma 40, dell'articolo 2, della legge istitutiva per effetto dell'articolo 18,

comma 24, della legge n. 312 del 30 dicembre 2004, in ragione della quale le somme corrisposte a titolo di contributo dai soggetti regolati vengono versate direttamente nel bilancio dell'Autorità.

Pertanto, agli eventuali oneri derivanti dalla disposizione in esame l'Autorità provvederebbe con risorse proprie, senza gravare sulla finanza pubblica.

Articolo 6

Il comma 1 precisa le fonti di finanziamento del servizio idrico integrato, pertanto non presenta ricadute sulla finanza pubblica.

Il comma 2 attribuisce alle risorse nazionali e comunitarie la priorità al finanziamento di nuove opere per la rete idrica oggetto di procedura di infrazione europea; si tratta di una finalizzazione delle risorse rese disponibili che non determina nuove o maggiori spese.

Il comma 4 prevede una finalizzazione delle risorse in materia ambientale gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti a favore degli interventi della rete del servizio idrico integrato; pertanto, non emergono nuove o maggiori spese.

Il comma 5 prevede che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, anziché essere destinate alle regioni come da articolo 136 del medesimo decreto attualmente vigente, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, allocato nel bilancio del Mttm, da impiegare per interventi relativi alle risorse idriche.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento per le opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 136 del citato decreto legislativo n. 152/2006, avviene oggi nei limiti delle risorse provenienti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui trattasi. In altri termini, si tratta di spese condizionate alla sussistenza delle relative disponibilità in bilancio.

Articolo 7

La disposizione prevede la gratuità di un quantitativo minimo vitale di acqua fino a 50 litri giornalieri per persona; l'esatta identificazione di tale quantitativo sarà oggetto di un dpcm che dovrà tenere conto, tra l'altro, dell'applicazione del criterio di progressività per la tariffa da applicare per il consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero.

Pertanto, i mancati introiti derivanti dall'esenzione dalla tariffa verranno recuperati sugli altri scaglioni, garantendo così l'assenza di effetti di tale norma sulla copertura dei costi del servizio e conseguentemente l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. In merito a questo punto, preme evidenziare che la valutazione dell'impatto economico – finanziario conseguente alla erogazione di un quantitativo minimo gratuito, di cui alla disposizione in esame, e l'effettiva possibilità di applicazione della progressività tariffaria per la garanzia dell'adeguata compensazione dei costi del servizio, sarà soggetta a specifica valutazione della competente Autorità per l'energia elettrica, il

gas e il sistema idrico (AEEGSI) che terrà altresì conto di tutti gli altri strumenti e agevolazioni esistenti.

Infatti, ai sensi della normativa vigente, spetta a tale Autorità la definizione del metodo tariffario idrico e la conseguente articolazione in modo tale che sia garantito il principio della copertura dei costi, l'equilibrio economico – finanziario delle gestioni e la sostenibilità per le utenze del servizio.

Anche la legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), nel disciplinare all'art. 60 la tariffa sociale e all'art. 61 il contenimento della morosità, attribuisce all'AEEGSI il compito di aggiornare l'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso per garantire la copertura dei costi efficienti di esercizio e d'investimento al fine di assicurare l'equilibrio economico – finanziario della gestione attraverso l'adeguata compensazione degli oneri conseguenti. Spetta a questo Ministero la predisposizione dei decreti attuativi su cui l'AEEGSI dovrà conformarsi nell'aggiornamento dell'articolazione tariffaria. Tali decreti attuativi sono, peraltro, in corso di predisposizione da parte della Direzione competente.

Pertanto, l'aggiornamento dell'articolazione tariffaria conseguente all'applicazione dell'art. 7 in argomento si innescherà nell'attuale sistema di modulazione tariffaria che si ricorda strutturata per scaglioni crescenti di consumo, prevede già l'applicazione di una tariffa agevolata per un consumo annuo di 30 metri cubi per utenze domestiche, e tariffe crescenti per consumi eccedenti (art. 36 dell'Allegato A alla delibera 664/2015).

In sintesi, l'articolazione tariffaria deve consentire il recupero dei costi e l'equilibrio economico – finanziario della gestione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva 2000/60 e dagli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152/2006. Per consentire l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero non si può dunque prescindere dall'applicazione del criterio della progressività del consumo eccedente lo stesso. A tale riguardo si fa presente che l'impatto finanziario sugli scaglioni eccedenti dovrà anche tenere conto dei costi derivanti dagli investimenti necessari a garantire la rilevazione del quantitativo giornaliero garantito a fronte di quello effettivamente consumato. In virtù del principio del full cost recovery (FCR), la capacità di effettivo recupero dei costi e la sua sostenibilità economico- sociale sulle utenze domestiche compete ad AEEGSI alla quale è rimessa la determinazione della tariffa e la conseguente articolazione tariffaria.

Articolo 8

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi per l'attività prevista dalla disposizione in esame troveranno adeguata copertura mediante opportuni adeguamenti tariffari da parte dell'AEEGSI.

Articolo 9

La norma prevede l'incentivo da parte dei Comuni agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti, a valere sulle loro risorse umane, strumentali e finanziarie. Pertanto, non si determinano nuove o maggiori spese.

Articolo 10

Le disposizioni contenute nell'articolo 10 presentano natura ordinamentale e procedurale, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che già allo stato esistono forme di partecipazione integrata analoghe a quella disciplinata dalla norma in esame, per le quali si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito al comma 3, gli obblighi di pubblicità ivi previsti potranno essere assolti dagli EGATO e dai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12

La norma prevede l'istituzione di un fondo nazionale di solidarietà internazionale, la cui consistenza dipende dai finanziamenti previsti alle lettere b) e c), senza ripercussioni sugli equilibri di finanza pubblica.

In particolare, il medesimo articolo 12 rinvia alle disposizioni vigenti in materia di cooperazione (legge n. 125/2014 e relativi provvedimenti attuativi, in particolare il DM 22 luglio 2015, n. 113). Tale rinvio normativo comporta che le risorse del "fondo nazionale di solidarietà internazionale" saranno gestite secondo l'articolato ciclo di gestione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo che, conformemente alle migliori pratiche internazionali, prevede la programmazione triennale e annuale degli interventi (a livello interministeriale mediante un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio, con controllo del Parlamento e consultazione degli stakeholders tramite il Consiglio nazionale della cooperazione allo sviluppo), nonché procedure di approvazione, controllo e valutazione delle iniziative.

Ciò premesso, ai sensi della lettera a) che ha sostituito il comma 1284 dell'articolo 1 della legge n. 296/2009, in luogo del fondo originariamente previsto è stato istituito un nuovo fondo, alimentato con le risorse provenienti dal comma 1284-ter del medesimo articolo, anch'esso modificato dalla disposizione in esame.

Alla lettera b) viene previsto un incremento da 0,5 centesimi a 1 centesimo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico; ai sensi dell'attuale articolo 1, comma 1284-ter, della legge n. 296/2006, le maggiori risorse così determinate saranno destinate per un decimo ad alimentare il suddetto fondo di cui al comma 1284, ora novellato, e per nove decimi ad alimentare il fondo attualmente previsto dal comma 1284-bis. Pertanto, non si determinano ricadute negative sugli equilibri di bilancio, trattandosi di una disposizione volta ad incrementare le disponibilità sui citati fondi sulla base delle quali verranno assunte le conseguenti decisioni di spesa secondo le finalità dei fondi medesimi.

Alla lettera c) viene istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEEGSI; i relativi proventi sono poi versati, entro il 31 dicembre di ogni anno,

al fondo previsto dall'articolo 1284, ora novellato dalla disposizione in argomento. In ogni caso, si tratta di una finalizzazione delle risorse che saranno rese disponibili con il prelievo in argomento, senza determinare effetti negativi sugli equilibri di bilancio.

Articolo 13


La disposizione, avendo carattere meramente ordinamentale, non presenta profili finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, riferita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 31 dicembre 2015 n. 201, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Relatore Generale dello Stato



11 4 APR 2016

- *La Relazione tecnica viene verificata positivamente ad eccezione dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, in quanto la disposizione istitutiva del Fondo di garanzia di cui all'articolo 58 della legge n. 221 del 2015 ha stabilito che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, circostanza che contrasta con la concessione di una garanzia di ultima istanza dello Stato, non prevista a legislazione vigente.*

Si segnala in ogni caso che il predetto fondo di garanzia non è volto ad erogare, per sua natura, finanziamenti in via diretta ma, appunto, a concedere garanzie, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

- *La verifica positiva della relazione tecnica è in ogni caso subordinata all'inserimento nel testo di una clausola di invarianza finanziaria, nella quale si affermi che, ad eccezione di quanto previsto per l'articolo 12, dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*